

Avviso
Fondo di garanzia "Emergenza Covid-19"

a fronte di
"Interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid-19"
con sostegno finanziario del Circolante a favore di Micro e Piccole Imprese
dei settori ammissibili ai sensi del Regolamento 1407/2013
(D.G.R. n. 197 del 11 marzo 2020 e D.G.R. n. 415 del 15 maggio 2020)

Predisposto in attuazione della D.G.R. n. 197/2020

Approvato con determina FI.L.S.E. prot. n. 25.289/2020

Modificato in attuazione della D.G.R. n 145/2020

Approvata variazione con determina FI.L.S.E. prot. n. 124.262/2020

Pubblicato sul sito di FI.L.S.E. (www.filse.it) in data 29/05/2020

1) Obiettivi

Regione Liguria con D.G.R. n. 197/2020 ha approvato le modalità di cui all'allegato B della deliberazione stessa per la costituzione di un Fondo di Garanzia denominato "Fondo di Garanzia Emergenza Covid-19" a favore di Micro e Piccole Imprese, a supporto di "Interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid-19" con sostegno finanziario del Circolante (d'ora innanzi anche l'"Intervento o gli "Interventi"), consistenti alternativamente in:

- a) con Modalità A, finanziamenti concessi ed erogati da Banche Convenzionate o
- b) con Modalità B, garanzie rilasciate da Confidi Convenzionati a fronte di finanziamenti concessi ed erogati da Banche per le finalità e con le caratteristiche di cui al presente Avviso .

2) Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del Fondo di garanzia, MPI che svolgono attività economica ammissibili ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.

Per la definizione di impresa si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.

Le imprese beneficiarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda, previsti a pena di inammissibilità:

1. essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi;
2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a scioglimento coatto, liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali, amministrazione controllata, o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
3. nel caso di modalità A, aver ottenuto Delibera positiva da parte della Banca, a seguito di richiesta alla medesima di finanziamento garantito dal presente Fondo di garanzia o,
4. nel caso di modalità B, aver ottenuto la concessione da parte del Confidi Convenzionato di una garanzia a supporto di un finanziamento bancario con le caratteristiche e le modalità di cui al presente Avviso.

Sono esclusi dai benefici del presente Avviso:

- a) le imprese in difficoltà (ai sensi dell' Art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- b) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (ai sensi del Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231).

3) Localizzazione

Gli "Interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid-19" devono afferire ad almeno una o più sedi operative localizzata/e nel territorio della Regione Liguria.

4) Iniziative ammissibili

Sono considerati ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti richiesti dall'Impresa ai sensi del presente Avviso - a fronte di "Interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid-19" avviati successivamente alla presentazione a F.I.L.S.E. della domanda di ammissione all'agevolazione - aventi le seguenti caratteristiche:

- a) chirografari, non assistiti da garanzie reali,
- b) di importo compreso tra euro 10.000,00 (euro diecimila/00) ed euro 30.000,00 (euro trentamila/00);
- c) con durata di pre-ammortamento pari a 12 mesi;
- d) con durata di ammortamento compresa tra i 24 e i 72 mesi.

Gli "Interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid-19" dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, garantendo il conseguimento di risultati coerenti con quanto dichiarato in sede di Domanda.

I finanziamenti supportati dal Fondo di Garanzia, sia con Modalità A che con Modalità B, non possono essere utilizzati per estinzioni o riduzioni di linee di credito a breve termine o per estinzione - parziale o totali - di precedenti finanziamenti a medio e lungo termine.

Per la Modalità A, la Banca Convenzionata effettuerà le valutazioni di merito creditizio di cui al seguente punto 6) ed applicherà al finanziamento garantito, in base a tali valutazioni, uno spread non superiore a 150 punti base applicato al tasso base contrattualmente stabilito.

Per la Modalità B, il Confidi Convenzionato verificherà – con le modalità previste dalla Convenzione con FI.L.S.E. - che il finanziamento garantito dal Confidi medesimo abbia caratteristiche e finalità di cui al presente Avviso ed effettuerà le valutazioni di merito creditizio volte al rilascio della Garanzia agevolata esclusivamente dal Fondo del Confidi medesimo, trasferendo il 100% del beneficio di cui al successivo Punto 5 derivante dalla controgaranzia agevolata all'Impresa garantita ed applicando commissioni convenzionali non superiori a quelle di cui all'Allegato 6.

5 – Caratteristiche della garanzia del Fondo, della controgaranzia del Fondo e dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nell'ammissione da parte di FI.L.S.E. ai benefici del Fondo di Garanzia:

- a) relativamente alla Modalità A attraverso la "Garanzia diretta del Fondo": fornendo una copertura fino all'80% del finanziamento concesso da una Banca Convenzionata a valere su fondi non agevolati;
- b) relativamente alla Modalità B attraverso la "Controgaranzia del Fondo" (o "Garanzia indiretta del Fondo"): qualora il finanziamento sia supportato da garanzia di un Confidi Convenzionato controgarantita dal Fondo, fornendo una copertura dell'80% alla garanzia non agevolata rilasciata dal Confidi medesimo a copertura di un finanziamento concesso ai sensi del presente Avviso.

1 - Caratteristiche della garanzia diretta del Fondo

La garanzia del Fondo ha validità dalla data di emissione sino a 24 mesi dalla data di scadenza del piano di ammortamento o, in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito, 24 mesi da tale data ed assiste nella misura massima dell'80% (Rapporto di Garanzia) l'importo in linea capitale ed interessi del credito pro-tempore vantato dalla Banca Convenzionata medesima in relazione al finanziamento garantito concesso.

2 - Caratteristiche della garanzia indiretta del Fondo

La controgaranzia del Fondo ha validità 24 mesi dalla data di emissione sino alla data di scadenza del piano di ammortamento o, in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito, 24 mesi da tale data ed assiste nella misura dell'80% (Rapporto di Controgaranzia) la garanzia rilasciata dal Confidi Convenzionato a favore della Banca per quanto escusso da quest'ultima al Confidi medesimo a fronte del credito vantato dalla Banca stessa in relazione al finanziamento concesso ai sensi del presente Avviso.

3 – Caratteristiche della garanzia diretta o indiretta del Fondo

Le garanzie dirette e indirette del Fondo sono rilasciate fino ad un importo globale pari a 7 volte la consistenza del Fondo disponibile medesimo (“Moltiplicatore 7”), come di seguito descritto a titolo d’esempio: a fronte del rilascio di garanzie dirette ed indirette del Fondo per un importo complessivo di Euro 700.000,00, le risorse finanziarie disponibili sul Fondo medesimo poste a garanzia sono pari ad Euro 100.000,00 (per una somma pari ad 1/7 dell’importo complessivo delle garanzie dirette ed indirette del Fondo rilasciate).

In caso di attivazione:

- della garanzia diretta del Fondo, la medesima è attivabile da parte della Banca Convenzionata per il credito vantato dalla stessa in linea capitale ed interessi in misura pari al Rapporto di Garanzia di ciascuna garanzia rilasciata e - in ogni caso - nel limite della consistenza pro-tempore disponibile del Fondo di Garanzia Assegnato a ciascuna Banca finanziatrice alla data di chiusura del presente Avviso;
- della garanzia indiretta del Fondo, la medesima è attivabile da parte del Confidi Convenzionato per il credito escusso in linea capitale ed interessi dalla Banca al Confidi medesimo in misura pari all’80% (Rapporto di controgaranzia) di ciascuna Controgaranzia rilasciata e - in ogni caso - nel limite della consistenza pro-tempore disponibile del Fondo di Garanzia Assegnato a ciascun Confidi garante alla data di chiusura del presente Avviso.

4 - Caratteristiche dell’agevolazione

L’agevolazione è concessa sotto forma di garanzia o controgaranzia sul finanziamento, l’entità dell’aiuto consiste nel differenziale tra il prezzo di mercato che l’impresa pagherebbe per ottenere:

- per la Modalità A, la garanzia del Fondo di cui al presente Avviso ed il prezzo realmente pagato (“zero”) dall’impresa per l’ottenimento della garanzia medesima;
- per la Modalità B, la controgaranzia del Fondo di cui al presente Avviso a supporto della garanzia rilasciata dal Confidi Convenzionato ed il prezzo realmente pagato (“zero”) dall’impresa al Confidi per l’ottenimento della controgaranzia sulla predetta garanzia rilasciata dal Confidi medesimo.

Ai fini della determinazione dell’intensità di aiuto, l’ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia è attuata – sulla parte di risorse pubbliche del Fondo medesimo -- ai sensi del Reg. UE n. 1407/13 del 18 Dicembre 2013 (“Regolamento de minimis”) e delle “Linee guida per l’applicazione del Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (n. 182/2010). La misura dell’intensità dell’aiuto (Equivalente Sovvenzione Lordo) viene determinata secondo il metodo di calcolo riportato all’Allegato 4 del presente Avviso.

L’Agevolazione – per le Modalità A e B - è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche in forma di contributo in conto interessi sul finanziamento e di garanzie sul finanziamento medesimo nel limite di quanto previsto dal sopracitato Reg. UE n. 1407/13 e – per le precitate garanzie - in misura non superiore all’80% del finanziamento stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale “de minimis” di 200.000,00 euro (o di 100.000,00 euro nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) e delle condizioni di cui all’art. 5, 1° comma del Reg. (UE) n. 1407/2013, il beneficiario dovrà rilasciare idonea dichiarazione – in sede di domanda e di contestuale richiesta di rilascio della garanzia o controgaranzia del Fondo - attestante gli aiuti in “de minimis” concessi, a titolo di qualsiasi regolamento “de minimis”, a suo favore o a favore delle imprese che con esso costituiscono “impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, utilizzando gli appositi modelli presenti sul sistema “Bandi on Line”.

Tali modelli dovranno essere tenuti disponibili in originale presso il soggetto richiedente l'agevolazione per i relativi controlli. Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese con sede in Italia tra le quale esista uno dei rapporti di collegamento di cui all'art. 2, 2° comma del Reg. UE n. 1407/2013. La richiedente è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione sino al momento dell'ammissione da parte di FI.L.S.E. ai benefici del Fondo di Garanzia.

6 – Domanda di finanziamento garantito o controgarantito dal Fondo

La domanda di finanziamento garantito dal Fondo dovrà essere presentata nel caso di Modalità A, ad una delle Banche Convenzionate (All.to 1A) o, nel caso di Modalità B, ad uno dei Confidi Convenzionati (All.1B). L'elenco di tali soggetti convenzionati sarà pubblicato ed aggiornato sul sito www.filse.it.

Nel caso Modalità A, la Banca Convenzionata effettuerà le valutazioni di merito creditizio delle domande di finanziamento di cui al presente Avviso con gli abituali criteri di mercato e, a suo insindacabile giudizio, potrà concedere i finanziamenti nei limiti e secondo le caratteristiche di cui al precedente Punto 4, dandone comunicazione al soggetto richiedente a mezzo dell'Allegato 2A al presente Avviso.

Nel caso di Modalità B, il Confidi Convenzionato verificherà – con le modalità previste dalla Convenzione con FI.L.S.E. - che il finanziamento garantito dal Confidi medesimo abbia caratteristiche e finalità di cui al presente Avviso, effettuerà le valutazioni di merito creditizio volte al rilascio della Garanzia del Confidi con gli abituali criteri di mercato e, a suo insindacabile giudizio, potrà deliberare la Garanzia- senza la possibilità di acquisizione di garanzie reali ed anche subordinatamente al rilascio della predetta controgaranzia dal Fondo - a fronte di finanziamenti concessi ai sensi del presente Avviso dandone comunicazione al soggetto richiedente a mezzo dell'Allegato 2B al presente Avviso.

L'Allegato 2A attestante l'avvenuta concessione del finanziamento da parte della Banca Convenzionata, o l'Allegato 2B attestante l'avvenuta delibera della garanzia da parte del Confidi Convenzionato - dovrà essere posto a corredo della domanda di ammissione ai benefici del Fondo da presentarsi a FI.L.S.E. – soggetto gestore - secondo le modalità di seguito illustrate e tenuto a disposizione – in originale - presso il soggetto richiedente l'agevolazione per i relativi controlli.

7 – Domanda di agevolazione e di emissione della garanzia (Ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia ed emissione della garanzia)

La domanda di ammissione ai benefici del Fondo e di emissione della garanzia resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 deve essere redatta esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it e dovrà essere corredata:

- nel caso di "garanzia diretta del Fondo", dall'Allegato 2A al presente Avviso "Comunicazione di Delibera di finanziamento garantito dal Fondo" (in formato ".PDF");
- nel caso di "garanzia indiretta del Fondo", dall'Allegato 2B al presente Avviso "Comunicazione di Delibera di garanzia controgarantita dal Fondo" (in formato ".PDF").

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, firmata con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante del soggetto richiedente (formato "PDF.p7m") ed inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 10 Aprile 2020 al 30 Settembre 2020. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Le imprese possono presentare un'unica domanda per richiedere alternativamente:

- a. la garanzia diretta del Fondo a fronte di un finanziamento concesso da parte di una Banca Convenzionata (Modalità A), o
- b. la garanzia indiretta del Fondo a fronte di una garanzia rilasciata da parte di un Confidi Convenzionato a fronte di finanziamenti concessi da Banche per le finalità e con le caratteristiche di cui al presente Avviso (Modalità B).

Le imprese beneficiarie della garanzia diretta o indiretta del Fondo non possono presentare ulteriori domande sul presente Avviso.

Le domande, di ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia e di emissione della garanzia di cui al presente punto, presentate a FI.L.S.E. sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, salvo diversa previsione normativa. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico a FI.L.S.E..

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra le imprese richiedenti e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

8 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di inoltro delle domande a FI.L.S.E. a mezzo del sistema informatico "Bandi on line". In caso di carenza delle risorse del Fondo, qualora più domande risultino inoltrate nella stessa data, per l'inserimento nell'elenco cronologico, si procederà al sorteggio in presenza di notaio. FI.L.S.E. ammetterà le domande pervenute ai benefici del Fondo di Garanzia fino ad un importo globale di garanzie del Fondo pari a 7 volte la consistenza del Fondo disponibile medesimo.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. n. 56/2009 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011. Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda a FI.L.S.E., con comunicazione, alle imprese proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni. Le domande ritenute formalmente ammissibili e per le quali FI.L.S.E. ha ricevuto la positiva valutazione di parte della Banca o dal Confidi avvalendosi della comunicazione di cui all'Allegato 2A o 2B al presente Avviso sono ritenute ammissibili alla garanzia del Fondo.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente alle imprese richiedenti, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 56/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Per le domande valutate positivamente, nel "Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia" sarà tra l'altro evidenziato il CUP (Codice Unico di Progetto), l'importo dell'agevolazione in termini di "de minimis", l'importo della garanzia rilasciata dal Fondo e l'importo del finanziamento erogabile dalla Banca Convenzionata o, nel caso di controgaranzia, l'importo della garanzia concessa dal Confidi Convenzionato. Copia di tale provvedimento verrà inoltrato unitamente alla garanzia del Fondo alla Banca Convenzionata (Modalità A) o al Confidi Convenzionato (Modalità B).

Ai fini dell'ammissione ai benefici del Fondo e del rilascio della garanzia – diretta o indiretta - FI.L.S.E. verificherà la regolarità contributiva, fatto salvo appositi provvedimenti normativi. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la

tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale n. 56/2009 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

9 – Erogazione del finanziamento garantito dal Fondo

Relativamente alla Modalità A:

La Banca, ricevuta da FI.L.S.E. copia del “Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia” e la garanzia diretta del Fondo, procede entro 30 giorni dalla data di emissione della garanzia stessa con la sottoscrizione e con l’erogazione del finanziamento garantito su un conto corrente intestato al soggetto beneficiario. Decorso tale termine, la garanzia del Fondo s’intende decaduta.

Relativamente alla Modalità B:

Il Confidi, ricevuta da FI.L.S.E. copia del “Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia” e la garanzia indiretta del Fondo, procede all’inoltro alla Banca finanziatrice richiedendo alla stessa la sottoscrizione e l’erogazione del finanziamento controgarantito entro 30 giorni dalla data di emissione della garanzia del Fondo su un conto corrente intestato al soggetto beneficiario. Decorsi i precitati 30 giorni senza che sia stato erogato il finanziamento la garanzia del Fondo s’intende decaduta.

10 – Rendicontazione a FI.L.S.E.

L’impresa beneficiaria deve presentare a FI.L.S.E. la Rendicontazione finale, a mezzo del sistema Bandi on Line, entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito contenente una relazione sui risultati e sulle ricadute dell’intervento realizzato ed allegando copia dell’estratto conto bancario attestante l’impiego delle somme derivanti dal finanziamento garantito.

11) Obblighi dei beneficiari

E’ fatto obbligo alle imprese beneficiarie dell’agevolazione di:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso fino alla data di ammissione ai benefici del Fondo;
- b) realizzare l’“Intervento” entro 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento di cui al presente Avviso garantendo il conseguimento di risultati e ricadute coerenti con quanto dichiarato in sede di Domanda;
- c) produrre la rendicontazione nei termini previsti;
- d) non cessare l’attività svolta, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento, per un periodo di 3 anni successivi alla data di completamento dell’ “Intervento”;
- e) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al soggetto beneficiario dell’ammissione al beneficio del Fondo;
- f) fornire alla Regione e a FI.L.S.E., qualora richiesti, i dati relativi all’intervento ed eventuali dati relativi ad indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g) conservare a disposizione della Regione per 10 anni, a decorrere dalla data di completamento dell’“Intervento”, la documentazione originale di quanto necessario ai fini del presente Avviso;
- h) assicurare un’adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all’intervento afferente all’agevolazione, utilizzando un unico conto corrente bancario o postale intestato all’impresa beneficiaria

anche in via non esclusiva, per l'accreditamento e l'utilizzo delle somme derivanti dal finanziamento di cui al presente Avviso;

- i) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'"Intervento", le verifiche e i controlli che FI.L.S.E. ed altri organi, statali e regionali, riterranno di effettuare in relazione a quanto ammesso al beneficio del Fondo.

12) Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione ed il conseguente recupero delle relative somme sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

- a. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- b. il beneficiario abbia ottenuto altre agevolazioni non compatibili con quanto previsto al precedente Punto 5.4);
- c. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa coerentemente con le finalità del presente Avviso;
- d. il beneficiario non abbia adempiuto agli obblighi prescritti al Punto 11, lettere a, b, d, e, h dell'Avviso;
- e. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze del soggetto beneficiario.

Nel caso in cui l'"Intervento" non venga ultimato entro i termini prescritti, FI.L.S.E. effettuerà la revoca parziale del beneficio del Fondo - per garanzia diretta o indiretta - relativamente alle somme facenti parte del finanziamento garantito utilizzate successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo raggiungimento dei risultati e delle ricadute coerenti con quanto dichiarato in sede di domanda di accesso al Fondo, che potrà comportare la revoca totale.

Il procedimento di revoca – regolato ai sensi della legge regionale n.56/2009 ed al regolamento regionale n.2/2011 - dovrà concludersi entro 30 giorni dall'avvio dello stesso; nel caso di revoca il beneficiario sarà tenuto a restituire quanto indicato nel provvedimento di revoca medesimo.

13) Recupero delle somme a seguito revoca o attivazione della garanzia del Fondo

Nei casi di revoca, totale o parziale, di cui al precedente Punto 12) dell'Avviso, il soggetto finanziato è tenuto al versamento al Fondo di somme corrispondenti al beneficio del Fondo revocato in termini di "de minimis". Tali somme dovranno essere restituite gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, dal momento dell'ammissione al beneficio del Fondo a quello della restituzione.

Nei casi di revoca da parte di FI.L.S.E. dell'ammissione al beneficio del Fondo e/o di attivazione della Garanzia del Fondo (con l'utilizzo dell'Allegato 3A o 3B al presente Avviso) da parte della Banca o del Confidi, FI.L.S.E. – in qualità di soggetto gestore - si riverrà sul beneficiario per le somme oggetto di revoca e/o per quanto liquidato a seguito dell'attivazione della garanzia del Fondo, oltre ad interessi e spese.

Il credito vantato dal Fondo a seguito di revoca e di attivazione della garanzia del Fondo medesimo è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

14) Controlli

FI.L.S.E. ed i competenti organi, statali e regionali, possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione dell'

“Intervento” afferente all’agevolazione. FI.L.S.E. provvede altresì, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

15) Misure di salvaguardia

Con riferimento all’“Intervento” afferente all’agevolazione, Regione e FI.L.S.E. non assumono alcuna responsabilità in merito all’inosservanza da parte delle imprese finanziate, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, ivi compresi eventuali e successivi adeguamenti e modifiche. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo alle imprese finanziate medesime.

16) Informazioni sul Trattamento dei dati Personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all’informativa di cui all’allegato 5 al presente Avviso, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

17) Anticorruzione e Trasparenza

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che si applica dal 25/05/2018.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l'interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento.

Titolare del trattamento è FI.L.S.E., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all'interno del Regolamento europeo nei Diritti dell'interessato, ai seguenti recapiti:

- n. telefono: 010 65451
- e-mail privacyweb@liguriadigitale.it
- posta certificata (pec) protocollo@pec.liguriadigitale.it

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La finalità del trattamento è la seguente:

- gestione delle domande per l'accesso al Fondo di garanzia "Emergenza Covid-19".

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda a valere sul succitato bando. Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

DESTINATARI DEI DATI

I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della manutenzione del sistema informativo
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da FI.L.S.E. o dai su elencati Responsabili per adempiere alla normativa vigente e agli obblighi contrattuali con l'interessato
- Gli incaricati di FI.L.S.E. e dei su elencati Responsabili

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI

- a) Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto connesso agli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente bando. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.
- b) L'interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare all'indirizzo sopra riportato.
- c) L'interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla base del contratto con l'interessato.
- d) L'interessato può proporre reclamo ad un'autorità di controllo. Per l'Italia si può rivolgere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
- e) La comunicazione di dati è prevista dal contratto con l'interessato. Pertanto la conseguenza del mancato conferimento è l'impossibilità a concludere il contratto.
- f) L'interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.

I dati dell'interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:

- Archiviazione storica
- Statistiche
- Sito internet www.filse.it secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013.

ULTIMO AGGIORNAMENTO Maggio 2019